

Nota descrittiva

Ogni anno l'Istat conduce delle indagini sulla giustizia civile riguardanti i fallimenti dichiarati, i fallimenti chiusi e i protesti.

I dati sui **fallimenti dichiarati** e sui **fallimenti chiusi** sono raccolti con appositi modelli di rilevazione per ogni singolo procedimento definito nell'anno di riferimento presso le cancellerie fallimentari dei 165 tribunali, che provvedono a trasmetterli all'Istat.

Le rilevazioni riguardano le imprese in grave stato di insolvenza. L'indagine sui fallimenti dichiarati considera il momento della sentenza di dichiarazione del fallimento, quella sui fallimenti chiusi la chiusura con decreto della procedura.

I due questionari consentono di acquisire notizie di rilevante importanza per una valida analisi economica delle imprese in crisi. I principali contenuti informativi, infatti, sono: modalità di chiusura e durata della procedura fallimentare; soggetto richiedente il fallimento; data di costituzione, attività economica e forma giuridica dell'impresa; creditori privilegiati e creditori chirografari; attivo, passivo e somme liquidate; retribuzione al curatore e spese di procedura.

È importante sottolineare che il numero di fallimenti dichiarati nel corso del 2007 ha risentito notevolmente delle modifiche normative introdotte dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'art. 1 legge 14 maggio 2005, n. 80) e dal D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80).

I dati sui protesti di cambiali, tratte ed assegni sono rilevati a cadenza mensile presso le Camere di commercio e poi trasmessi all'Istat dalla società Infocamere (Società consortile di informatica delle camere di commercio italiane per azioni).

Con l'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto 9/8/00, numero 316 (Gazzetta ufficiale 2/11/2000) e legge 18/8/2000, numero 235 (Gazzetta ufficiale 28/08/2000), il registro informatico dei protesti è una nuova banca dati soggetta a regole di alimentazione e di interrogazione distinte da quella precedente. Dal 31/5/2001 non è più presente la distinzione tra individuo e società perché è un dato non più rilevato dall'ufficiale levatore, essendo una informazione non obbligatoria secondo il suddetto nuovo regolamento.

Dal 01/5/2001 i dati classificati per distretto di corte di appello considerano il distretto della provincia di levata dell'effetto; i dati classificati per territorio amministrativo (province, regioni) considerano la provincia della camera di commercio che iscrive l'effetto nel registro.

A partire dal 2003, in ottemperanza al D.P.R. del 28/11/2002, n. 298, i dati sui protesti comprendono sia gli assegni bancari che quelli postali.

Avvertenze

I dati statistici sono riportati per distretti di corte di appello, regioni e province. Per eventuali confronti fra regioni e distretti di corte di appello è da tenere presente che la circoscrizione territoriale regionale non sempre coincide con quella giudiziaria; infatti alcuni distretti di corte di appello comprendono, oltre ai comuni della rispettiva regione, anche qualche comune o addirittura, come nel caso della Liguria, una intera provincia di una regione finitima.

Simboli convenzionali

Nelle tavole statistiche sono stati adoperati i seguenti segni convenzionali:

- linea (-): quando il fenomeno non esiste oppure quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati
- quattro punti (...): quando il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione;
- due punti (..): per i numeri, assoluti o relativi, che non raggiungono la metà della cifra significativa dell'ordine minimo considerato.

Composizioni percentuali

Le composizioni percentuali sono automaticamente arrotondate alla prima o alla seconda cifra decimale. La somma dei valori percentuali così calcolati può, pertanto, risultare non uguale a 100.

Dati rettificati

I dati contenuti in precedenti pubblicazioni, che non concordano con quelli delle tavole in download, si intendono rettificati.